



Art. 13

Elezione del Consiglio di amministrazione

1. Alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione provvede il Presidente del Consiglio di amministrazione normalmente in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. L'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione avviene sulla base ed in funzione delle categorie di cui all'art. 2 comma 5 dello Statuto.
3. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da parte di tanti consorziati che rappresentino almeno il 5% delle quote di partecipazione al fondo consortile complessivamente assegnate ai consorziati della categoria di appartenenza.
4. Limitatamente alle categorie c), d) nonché alle sottocategorie d.1) e d.2) la presentazione di candidature è altresì condizionata al raggiungimento da parte dell'insieme dei consorziati delle medesime categorie ovvero sottocategorie di una soglia minima di rappresentanza pari ad almeno:
 - categoria c) 5% delle quantità di imballaggio in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto;
 - sottocategoria d.1) 5% delle quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio recuperate nell'anno precedente determinate sulla base dell'obiettivo minimo metalli indicato nell'allegato E come richiamato all'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, applicato alle quantità di imballaggi in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto.
 - sottocategoria d.2) 5% delle quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio riciclate nell'anno precedente determinate sulla base dell'obiettivo minimo metalli indicato nell'allegato E come richiamato all'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 applicato alle quantità di imballaggi in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto.
5. Le candidature vengono presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.

CiAl

6. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, alla formazione delle liste dei candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero pari alle categorie dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria dei consorziati.

7. Salvo quanto previsto all'art. 12 comma 5 dello Statuto, nel caso in cui per qualsiasi motivo non venissero eletti la totalità dei consiglieri delle categorie a) e b), il Consiglio di amministrazione così eletto provvederà senza indugio a convocare una nuova Assemblea da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla precedente per provvedere alla nomina dei consiglieri mancanti.

8. Nel caso in cui le categorie c) e d), ovvero le sottocategorie d.1) e d.2) non riuscissero a esprimere candidature a sensi di quanto indicato nel precedente comma 4, la nomina dei consiglieri mancanti potrà avvenire utilmente in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio del successivo esercizio, purché si sia verificato il superamento della soglia minima indicata; in tal caso il consigliere ovvero i consiglieri eletti restano in carica sino al termine del triennio di scadenza del Consiglio di amministrazione in carica al momento della loro nomina.

9. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza.

10. I Consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) possono esprimere fino ad un massimo di 2 voti di preferenza; i Consorziati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono esprimere fino ad un massimo di 1 voto di preferenza; i Consorziati appartenenti alle subcategorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d1) e d2) possono esprimere fino ad un massimo di 1 voto di preferenza.

11. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di amministrazione.

12. La prima convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione come nominato dall'Assemblea. In difetto, è effettuata dal consigliere più anziano di età; l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione determina la decadenza del precedente.

13. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 13 comma 3 dello Statuto.

Nel caso di cooptazione di un Consigliere ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto, la prima Assemblea successiva alla cooptazione procederà alla nomina del nuovo consigliere.

Art. 16**Collegio sindacale – Revisione legale dei conti**

1. Allorché convocata per la nomina del Collegio sindacale e le determinazioni circa la revisione legale dei conti, l'Assemblea delibererà circa l'attribuzione della funzione di controllo contabile al Collegio sindacale ovvero in alternativa ad una società di revisione legale iscritta all'apposito registro (di seguito "Revisore"). Successivamente procederà alla nomina del Collegio sindacale e ove del caso del Revisore determinandone il compenso.

Collegio sindacale

2. All'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procede mediante la presentazione di candidature, sottoscritte da consorziati. Le candidature vengono presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alla sottoscrizione dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, alla formazione di un'unica lista di candidati, in ordine alfabetico.

3. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun Consorziato può votare un solo candidato, ricompreso in detto elenco.

4. Vengono proclamati Sindaci coloro che ottengono il maggior numero voti. I primi due assumono la funzione di sindaco effettivo mentre il successivo quello di sindaco supplente.

5. Successivamente, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente tra i sindaci effettivi testé eletti.

6. Ciascun consorziato potrà esprimere un solo voto.

7. Viene proclamato eletto Presidente il sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Revisore

8. Ove ciò sia stato disposto in conformità al comma 1, l'Assemblea procede, su proposta motivata del Collegio sindacale, al conferimento di incarico al Revisore ed alle deliberazioni connesse in conformità all'art. 16 dello Statuto ed agli art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.